

COMUNE DI DECIMOPUTZU



REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C.

N. -----DEL-----

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto, finalità, normative e aree di destinazione

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 2 - Definizioni

CAPO II

GENERALITA'

Articolo 3 - svolgimento

Articolo 4 – Titolo abilitativo e requisiti

Articolo 5 – espletamento dell'esercizio

Articolo 6 – Oneri, imposte e bolli

Articolo 7 – Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia della concessione area mercato

Articolo 8 – orari mercatali

Articolo 9 – Disposizioni igienico-sanitarie

Articolo 10– Disposizioni in materia di piani di sicurezza

Articolo 11- Aree vietate al commercio su area pubblica

Articolo 12- specializzazione merceologica dei mercati

Articolo 13 – Decadenza del titolo abilitativo

TITOLO II

COMMERCIO SU POSTEGGIO FISSO

CAPO I

GENERALITA'

Articolo 14 – assegnazione dei posteggi e criteri

Articolo 15 – Durata delle concessioni dei posteggi

CAPO II

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Articolo 16 – Istituzione dei mercati e dei posteggi isolati

Articolo 17 – Tipologie di mercati

Articolo 18 – Servizi a supporto del mercato

Articolo 19 – Trasferimenti dei mercati o dei posteggi

Articolo 20 – Soppressione del mercato o dei posteggi

Articolo 21 – Numero massimo dei posteggi per operatore

Articolo 22 – Miglioria- Scambio e rinuncia al posteggio

Articolo 23 – posteggi per precari o spuntisti

Articolo 24 – accertamento delle presenze nei posteggi

Articolo 25 – circolazione veicolare

Articolo 26 – Attività con posteggio: stalli di sosta - obblighi e divieti

CAPO III

FIERE- FIERE MERCATO- MERCATI AGRICOLI

Articolo 27 – Definizione e tipologie

Articolo 28 – Istituzione delle fiere

Articolo 29 – Trasferimento della fiera

Articolo 30 – Concessione dei posteggi

Articolo 31 – Domanda di partecipazione

Articolo 32 – Subingresso/voltura

Articolo 33 – Presenze

Articolo 34 – istituzione di Fiere mercato (oggetti usati, anticherie, opere d'arte, collezionismo, hobbismo e affini)

Articolo 35- soggetti ammessi alla vendita

Articolo 36- modalità di partecipazione

Articolo 37- imprenditori agricoli

Articolo 38- istituzione mercati agricoli

Articolo 39- soggetti ammessi alla vendita agricola

Articolo 40- modalità di partecipazione alla vendita agricola

TITOLO III

COMMERCIO SU POSTEGGI OCCASIONALI

CAPO I

MANIFESTAZIONI RICORRENTI O CALENDARIZZATE

Articolo 41 – Definizione

Articolo 42 – modalità di partecipazione

Articolo 43 – Graduatoria e assegnazione posteggi

Articolo 44 – Concessione per la manifestazione

Articolo 45 – Concessione pluriennale

CAPO II

MANIFESTAZIONI SALTUARIE

Articolo 46 – Definizione

Articolo 47 – modalità di partecipazione e graduatoria

Articolo 48 – Assegnazione dei posteggi

Articolo 49 – Rinuncia alla concessione

CAPO III

MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

Articolo 50 – Definizione e regole

TITOLO IV

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

CAPO I

COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 51 – Titolo abilitativo

Articolo 52 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante

Articolo 53 bis – Street food

Articolo 54 – Divieti

TITOLO V

SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO I

SANZIONI

Articolo 55 – Sospensione del titolo abilitativo

Articolo 56 – Sanzioni pecuniarie

Articolo 57 – Violazione della concessione

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 58 – Norme transitorie

Articolo 1 – Oggetto, finalità, normative, aree di destinazione

1. Con il presente Regolamento, si vogliono dettare le disposizioni concernenti l'esercizio del commercio su area pubblica nel territorio del Comune di Decimoputzu. Soprattutto si vuole perseguire la finalità per lo sviluppo del commercio, con la riqualificazione delle aree mercatili.

2. Il presente Regolamento, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale e regionale ai sensi delle leggi vigenti in materia. Si vuole procedere allo sviluppo delle aree pubbliche, tutelando l'interesse dei cittadini, attraverso la promozione del territorio e delle sue risorse agricole culturali, nel rispetto della libera concorrenza e promuovendo diverse tipologie di vendita.

3. Il presente Regolamento potrà essere modificato e aggiornato nelle sue parti in caso che le norme e disposizioni di legge, siano modificate. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento si rimanda alle relative disposizioni vigenti.

4. Il commercio su area pubblica è disciplinato nelle seguenti disposizioni:

- D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114 e successive modifiche e integrazioni
- la Legge Regionale Sardegna n. 5 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. regolante la “disciplina generale delle attività commerciali”;
- la Legge regionale n. 24 del 20.10.2016 e ss.mm.ii. e relative Direttive;
- il D.Lgs. 26/03/2010 n° 59, entrato in vigore l'8 maggio 2010, che recepisce la Direttiva Comunitaria CE 123/2006 cosiddetta “Bolkestein”, relativa ai servizi nel mercato interno, e introduce, anche in materia di commercio su aree pubbliche, il principio della libera concorrenza la Legge regionale n. 24 del 20.10.2016 e ss.mm.ii. e relative Direttive;
- la Legge regionale n. 24 del 20.10.2016 e ss.mm.ii. e relative Direttive;
- l'Intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni n. 83 del 5.7.2012 (criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'art. 70 del D.lgs. 59/2010);
- il documento unitario della conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 13/009/CR11 del 24.01.2013;

Sono quindi fonti normative, le direttive comunitarie, le leggi dello stato, le leggi regionali, i provvedimenti e regolamenti comunali specifici in materia di commercio, di urbanistica, sanitaria, di sicurezza, dei tributi locali, di viabilità, di polizia urbana, in quanto applicabili.

5. Le aree destinate all'attività del commercio in area pubblica sono:

1. L'area del mercato locale scoperto, che si tiene settimanalmente nella giornata del lunedì situata nella Via Cagliari è suddivisa in n. 10 posteggi, il 30% (n. 3 posteggi) dei quali dovrà essere riservato agli imprenditori agricoli, ai sensi della L.R. 5/2006 vigente. In assenza di imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, tali posteggi saranno assegnati agli altri imprenditori.
2. Nei giorni festivi, per la festa di San Giorgio e Santa Assuina, per la festa della Madonna delle Grazie ed in occasione di altre manifestazioni, per raccolta fondi da parte di associazioni onlus, sono previsti appositi posteggi nella Piazza San Giorgio;
 1. In occasione della Festa di San Basilio, in tutta l'area pertinenziale della chiesa in località campestre, sono previsti i posteggi riservati a tutte le categorie (alimentari e non alimentari), attrazioni, giochi e altre attività economiche.
 2. Sono istituiti due posteggi, nei pressi del cimitero, che devono essere occupati per due giorni alla settimana, il giovedì e la domenica, nonché i giorni previsti per la commemorazione

dei defunti, destinati alla vendita di articoli specifici per la commemorazione dei defunti e di fiori.

3. In occasione di spettacoli, manifestazioni sportive o altre iniziative simili possono essere riservate ulteriori apposite piazzole nelle vie e /o piazze adiacenti alle iniziative, con apposita Deliberazione di Giunta comunale.

4. La concessione di posteggi per attività commerciali è comunque subordinata alle esigenze di sicurezza stradale e di ordine pubblico.

Il controllo delle attività di commercio sulle aree pubbliche, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, competono al Settore di Polizia Locale, che assicura l'espletamento delle attività di vigilanza.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI CAPO I

Articolo 2 - Definizioni

1. per quanto attiene alla disciplina del presente Regolamento si elencano le seguenti definizioni:

- a) **Aree pubbliche:** strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- b) **attività di tipo A:** l'esercizio del commercio su area pubblica mediante l'uso di posteggio;
- c) **attività di tipo B:** l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio e in forma itinerante;
- d) **commercio su area pubblica:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su un'area pubblica, o su un'area privata, coperta o scoperta, attrezzata o meno, della quale il Comune abbia disponibilità in qualunque forma; l'esercizio del commercio su area pubblica mediante l'uso di posteggio; l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio e in forma itinerante;
- e) **“Mercato”** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi;
- f) **“Mercato straordinario”:** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- g) **“Mercato di nuova istituzione”:** l'istituzione ex novo di una nuova area con assegnazione ex novo di posteggi;
- h) **“Scambio”:** la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio;
- i) **“Settore merceologico”:** la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare;
- j) **concessione:** il provvedimento comunale che, unitamente al titolo abilitativo, consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato, o di una fiera o al di fuori di essi o su un'area pubblica come definita alla lett. a);
- k) **documentazione SUAPE:** D.U.A.: Dichiarazione Unica Autocertificativa; D.U.A.A.P.: Dichiarazione Unica Autocertificativa Attività Produttive; DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- l) **fiera/manifestazione calendarizzata:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori

abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari manifestazioni, eventi o festività;

m) **hobbista/operatore del proprio ingegno:** colui che svolge un'attività commerciale, diretta all'esposizione e vendita di oggetti, anche di propria produzione, da collezione e/o di antiquariato minore, di modico valore, in modo occasionale, cioè saltuariamente, in maniera non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi;

n) **manifestazione straordinaria:** evento saltuario e occasionale a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico o ricreativo, in occasione del quale può essere autorizzata l'attività di commercio e somministrazione su area pubblica mediante concessione di posteggio;

o) **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

p) **mostre mercato o mercatini tematici di interesse locale:** le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le anticaglie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione, gli animali, ecc..

q) **operatore precario/spuntista:** l'operatore che aspira a occupare, occasionalmente, il posto non ancora assegnato o non occupato dal legittimo concessionario;

r) **operatore su area pubblica:** impresa individuale, società, cooperative o consorzi regolarmente costituiti, abilitati all'esercizio dell'attività commerciale con titolo acquisito in uno dei Comuni delle Regioni italiane;

s) **posteggio:** la parte di area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore per l'esercizio dell'attività commerciale;

t) **posteggio isolato:** posteggio ubicato in area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio, non ricadente in un'area mercatale;

u) **posteggio libero:** posteggio all'interno di un mercato riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico o dell'agro-alimentare, o aventi carattere stagionale, o che, per tipologia, siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;

v) **posteggio riservato:** posteggio individuato per produttori agricoli e per i soggetti portatori di handicap;

w) **presenze effettive in un mercato/fiera/posteggio:** numero di volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel relativo sito;

x) **presenze in un mercato/fiera/posteggio:** numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato/posteggio a prescindere dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

y) **REA:** repertorio delle notizie economiche e amministrative tenuto presso la camera di commercio;

z) **REC:** Registro degli Esercenti il Commercio;

aa) **requisiti soggettivi:** i requisiti di accesso all'attività commerciale previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 5/2006 e ss.mm.ii.;

bb) **Servizio competente:** la struttura organizzativa comunale che si occupa del commercio su area pubblica;

CAPO II GENERALITA'

Articolo 3- svolgimento

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) Su posteggi dati in concessione per **dodici** anni nel rispetto di quanto previsto dall'intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni n. 83 del 5.7.2012 e del documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.13/009/CR11/C11 del 24.1.2013;
- b) In forma itinerante su qualsiasi area, eccetto che in tutte le vie, piazze e aree escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora siano di particolare pregio culturale e monumentale, per motivi di viabilità, igienico sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro o per altri motivi di pubblico interesse;
2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto alla presentazione della DUA, dichiarazione unica autocertificativa ai sensi della L.R. 24/2016.
3. La DUA per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale.
4. La DUA per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è presentata al Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività. La stessa abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. In caso di assegnazione a seguito di bando pubblico dovrà essere presentata la DUA allegando la preventiva concessione del posteggio. In caso di presentazione di DUA per subingresso o per variazione del posteggio il settore competente unitamente alla ricevuta definitiva rilascerà la concessione del posteggio.
6. Ai fini della presentazione della DUA si richiamano integralmente le disposizioni dettate dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
7. Per l'esercizio del commercio su area pubblica è necessario essere in possesso del D.U.R.C. (dichiarazione unica di regolarità contributiva) in caso di azienda con personale dipendente o di azienda individuale con collaboratori familiari, oppure del certificato (o attestazione) di regolarità contributiva, in caso di azienda individuale che non si avvalga di personale dipendente o di collaboratori familiari. Competente procederà all'acquisizione del D.U.R.C. o del certificato (o attestazione) di regolarità contributiva direttamente presso l'INPS o l'INAIL.
8. La DUA per l'esercizio dell'attività abilita anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
9. La DUA per l'esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare dalla DUA stessa.
10. L'esercizio del commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.
11. La vigilanza sulla conformità igienico sanitaria dell'area mercatale e delle singole attività è demandata all'ASL competente per territorio.
12. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di esibire la ricevuta rilasciata dal SUAPE e/o altra documentazione valida per le verifiche di competenza richieste dagli organi di vigilanza.
13. Gli uffici della Polizia Locale e delle Attività Produttive verificano annualmente la sussistenza dei requisiti dei titolari di concessione o autorizzazione su aree pubbliche.

Articolo 4 – Titolo abilitativo e requisiti

1. La concessione del suolo pubblico viene rilasciata dall'ufficio Attività Produttive solo previa assenza di morosità per tassa occupazione di suolo pubblico, salvo piano di rientro morosità in corso, che dovrà essere autocertificata dal richiedente e verificata, prima del rilascio, presso il concessionario della riscossione o il competente servizio tributi.
2. L'esercizio del commercio su area pubblica è subordinato al possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, ai sensi della L.R. n.3/2008 istitutiva del SUAP,

poi divenuto SUAPE, l'autorizzazione si acquisisce in forma autocertificativa attraverso una DUAAP, successivamente rinominata DUA.

3. Il titolo abilitativo può essere acquisito dalle persone fisiche e, nel caso di società, cooperative e consorzi, compresi eventuali raggruppamenti, da chi li rappresenti legalmente, mediante dichiarazione di possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, anche dei requisiti professionali di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, da inoltrare mediante accesso alla Piattaforma sardegna suap, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali.
4. Non possono esercitare l'attività commerciale salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente l'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsto da leggi speciali;
 - e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.
5. per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale;
 - b) aver esercitato, in proprio o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;
 - c) essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al REC di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).
6. Nel caso di società, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività.
7. L'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica richiede l'iscrizione dell'operatore commerciale al registro delle imprese nonché l'essere in possesso di un DURC regolare e in corso di validità.

8. Il titolo abilitativo è acquisibile anche da coloro che hanno un debito contributivo con l'INPS purché ne abbiano ottenuto la rateizzazione.
9. Qualsiasi modifica o cambiamento in merito all'attività o alla ditta (residenza, sede legale, rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) deve essere comunicata entro 30 giorni dal titolare o dal legale rappresentante tramite SUAPE.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo in materia di accesso alla professione si rimanda integralmente alla normativa regionale e nazionale e alle eventuali modifiche e/o integrazioni della stessa.

Articolo 5 - espletamento dell'esercizio

1. Il commercio su area pubblica, può essere svolto:
 - a) Per le attività di tipo A), su posteggi dati in concessione, mediante bando di gara, per la durata massima prevista per legge. Una volta assegnato il posteggio, l'assegnatario potrà svolgere anche l'attività di cui alla lettera b) seguente, nell'ambito del territorio regionale e di partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale;
 - b) Per l'attività di tipo B, si potrà svolgere in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non espressamente interdetta; tale modalità si esplica anche su posteggi liberi dei mercati e tramite vendita porta a porta. Il tempo massimo di sosta è due ore in ogni sito autorizzato.
2. Il commercio in area pubblica può essere svolto per i settori merceologici, alimentare e non alimentare. Il settore alimentare può riguardare la sola vendita o la vendita con somministrazione, in quest'ultimo caso il titolo abilitativo dovrà riportare espressamente tale eventualità.
3. Eventuale esercizio dell'attività svolta in area demaniale, non facente capo al Comune di Decimoputzu, o altra zona riguardante altri Enti, è soggetta al rilascio di nulla osta da parte degli enti interessati, i quali stabiliranno le modalità e condizioni per l'accesso all'area. Tali aree non dovranno contrastare con eventuali vincoli per la sicurezza.
4. L'attività commerciale su area pubblica può essere svolta anche dagli imprenditori agricoli, secondo le modalità di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001; dagli hobbisti e operatori del proprio ingegno, secondo le norme vigenti e in base al presente regolamento. Gli interessati per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica devono dare prova di essere in possesso di valido titolo abilitativo

Articolo 6 – Oneri, imposte e bolli

- a. Per l'occupazione del suolo pubblico, per le aree mercatali, e per le altre aree, deve essere corrisposto il canone secondo le modalità indicate nel Regolamento Comunale, per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, approvato dal C.C. con delibera n. 44 del 21.04.2023, come modificato dalla Deliberazione Di G.C. n. 53 del 16.05.2023;
- b. Il pagamento del canone e delle relative tariffe è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è riconsegnato nella piena disponibilità del Comune, libero da cose e attrezzature del concessionario, e comunque secondo le modalità disciplinate dal regolamento.
- c. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, durata e altre modalità, si rimanda al Regolamento del Canone Unico (mercatale) e del Regolamento del canone Unico(aree pubbliche).

Articolo 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia della concessione area mercato

Le modalità riguardo il Subingresso, voltura, cessazione e rinuncia, sono enunciate all'art. 7 del Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, approvato dal C.C. con delibera 44 del 21.04.2023, come modificato dalla Deliberazione Di G.C. n. 53 del 16.05.2023;

Articolo 8 – orari mercatali

1. Gli orari di svolgimento dei mercati sono definiti sono previsti dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

2. Pe quanto riguarda l'attività di vendita itinerante, questa si svolge sempre dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nei giorni settimanali dal lunedì al sabato, tranne per il giorno in cui si svolge l'attività mercatale. L'attività itinerante dovrà essere effettuata negli appositi siti indicati e la sosta non dovrà superare le due ore.
3. Il Comune, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori, può stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita, e al periodo di sosta, di cui al comma 2 del presente articolo.
4. In caso di concessione di suolo pubblico temporanea o occasionale, per sagre, feste e altre manifestazioni, l'orario di esercizio è indicato nel relativo provvedimento e corrisponde a quello della manifestazione cui si riferisce.

Articolo 9 - Disposizioni igienico-sanitarie

1. I requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche sono disciplinati dalle vigenti ordinanze del Ministero della Salute che si intendono integralmente richiamate, per quanto applicabili, unitamente alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 10 - Disposizioni in materia di piani di sicurezza

1. Tutte le attività di commercio su area pubblica, regolate dal presente regolamento, si svolgono nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
2. Per le aree mercatali i piani di sicurezza, emergenza ed evacuazione sono predisposti a cura dell'amministrazione comunale mentre gli addetti alla gestione delle emergenze e, in generale, tutte le figure professionali prescritte dalle norme di settore e vigenti circolari ministeriali e gli adempimenti previsti nei piani predetti sono a carico degli operatori che provvedono e ne rispondono congiuntamente.
3. Per le manifestazioni temporanee, calendarizzate e saltuarie, e per quelle straordinarie, la predisposizione e l'attuazione dei piani di sicurezza, emergenza ed evacuazione, ove previsti, sono a carico dell'organizzatore dell'evento. I predetti piani integrano le condizioni e i limiti di esercizio del commercio su area pubblica.

Articolo 11 - Aree vietate al commercio su area pubblica

1. Il commercio su area pubblica, sia in sede fissa che in forma itinerante, non è consentito nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale e paesaggistico.
2. All'interno delle aree di cui al comma 1, il commercio su area pubblica è consentito esclusivamente nelle seguenti occasioni, previo rilascio di specifica concessione, e solo nelle aree dei relativi eventi purché previsto nei relativi piani di sicurezza, emergenza ed evacuazione:
3. Il Consiglio comunale, con l'adozione e/o la modifica del piano delle aree, può prevedere deroghe alle limitazioni di cui al comma 1.

Articolo 12- specializzazione merceologica dei mercati

1. In applicazione delle norme di leggi vigenti, il Comune definisce le specializzazioni tipologiche dei mercati tramite apposito atto deliberativo e individua le zone riservate rispettivamente al settore merceologico alimentare e non alimentare.
 2. Devono essere assegnati agli imprenditori agricoli un numero di posteggi non inferiore al 30% di quelli complessivi. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati.
 3. Il Comune può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali e regionali.
- Nelle ipotesi previste dal presente articolo, gli uffici competenti adottano tutti gli opportuni provvedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti di tipologia della merce e dei relativi livelli qualitativi ai fini dell'ammissione degli operatori alle procedure di assegnazione dei posteggi secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, con facoltà di esclusione in difetto o di revoca della concessione rilasciata

Articolo 13 - Decadenza del titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo al commercio su area pubblica decade quando è accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Mancato pagamento del canone, per le aree mercatali, di cui all'art. 8 del Regolamento Comunale, 44 del 21.04.2023
 - b) Mancato pagamento del canone per le altre forme di attività previste dal presente regolamento;
 - c) per mancato inizio dell'attività da parte dell'operatore mercatale entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità con richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza del termine. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - d) per decadenza della concessione del posteggio dell'area mercatale per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a tre mesi, salvo il caso di assenza giustificata;
 - e) per perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente regolamento da parte del titolare del titolo abilitativo;
 - f) per sospensione dell'esercizio dell'attività in forma itinerante per più di quattro mesi nell'anno solare, salvo proroga in caso di comprovata necessità o di assenza giustificata.
2. È giustificata, e quindi non viene conteggiata ai fini della decadenza, l'assenza effettuata per malattia o gravidanza, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. È giustificata per gravidanza ogni assenza della titolare di posteggio successiva alla presentazione di un certificato di gravidanza e nei tre mesi successivi al parto. La giustificazione dell'assenza si riferisce esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato, in tal caso l'assenza è giustificata esclusivamente con riferimento al socio designato. L'assenza per malattia è giustificata per un periodo non superiore a 15 mesi anche non continuativi, nell'ambito di 24 mesi solari consecutivi, purché certificata dal medico curante.
3. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di decadenza. Il provvedimento di decadenza, congruamente motivato, è comunicato all'interessato mediante pec. Nel caso di dipendenza di azienda o società, il provvedimento di cui sopra deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda o legale rappresentante della società.
4. I posteggi divenuti disponibili, nelle aree mercatali, a seguito di decadenza sono riassegnati mediante bando pubblico.
5. In caso di decadenza del titolo abilitativo a seguito di affidamento in gestione a terzi (affitto o comodato), il proprietario originario mantiene il diritto di reintestazione da esercitarsi entro i 60 successivi alla decadenza del titolo del subentrante.

TITOLO II COMMERCIO SU POSTEGGIO FISSO

CAPO I GENERALITA'

Articolo 14 - Procedura e criteri di assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione viene operata esclusivamente tramite bandi pubblici ai quali possono partecipare tutti gli operatori economici del commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 e di quelli ulteriori e specifici richiesti dal bando.
2. Agli imprenditori agricoli è assegnato un congruo numero di posteggi, comunque non inferiore al 30 % di quelli messi a bando, sempre che siano compatibili con le caratteristiche del mercato e con le disposizioni in vigore;

3. Il bando e gli ulteriori documenti, sono pubblicati sul sito del Comune di Decimoputzu alla pagina dedicata ai bandi di gara e agli avvisi e ne è data notizia sul sito del Comune e nelle ulteriori forme che si ritengono necessarie per consentire la massima diffusione della notizia.

4. I posteggi messi a bando sono assegnati mediante concessione secondo la graduatoria delle domande pervenute e dichiarate ammissibili, sulla base dei requisiti previsti per la partecipazione al bando e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa del settore.

5. La graduatoria ha di norma valenza triennale, salvo diversa disposizione introdotta dallo specifico bando. La concessione dei posteggi ha la durata di dieci anni e non può essere tacitamente rinnovata.

6. La concessione del suolo pubblico viene rilasciata solo previa assenza di morosità per tassa occupazione di suolo pubblico, salvo piano di rientro morosità in corso, che dovrà essere autocertificata dal richiedente e verificata, prima del rilascio, presso il competente servizio tributi.

7. L'Amministrazione potrà, tuttavia, in modo autonomo e incontestabile modificare in diminuzione la superficie assegnata per esigenze connesse alla viabilità, anche pedonale e interna al mercato, igienico sanitarie e di sicurezza.

8. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedura di gara, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità, in attuazione del documento unitario delle Regioni e Province autonome del 24.01.2013 per l'attuazione dell'intesa della Conferenza unificata e s.m.i.:

A. CRITERIO DELLA MAGGIORE PROFESSIONALITÀ DELL'IMPRESA ACQUISITA NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, in cui sono comprese:

1. **L'anzianità dell'esercizio dell'impresa**, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, con i seguenti punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60;

2. **L'anzianità acquisita nel posteggio** al quale si riferisce la selezione:

- in fase di prima applicazione per le concessioni in scadenza per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione = punti 40;

CRITERI IN ULTERIORE SUBORDINE PROGRESSIVO:

- **gli imprenditori agricoli che si impegnino a porre in vendita solo i propri prodotti a km 0** = punti 5;

- **presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap** = punti 2 per ogni portatore di handicap;

- **numero familiari a carico** = punti 1 per ogni familiare a carico;

- **anzianità del richiedente** (in caso di parità di punteggio).

9. Il Comune assegna i posteggi esistenti che si rendono disponibili per rinuncia, revoca o decadenza agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria, che resterà aperta per dodici anni dalla pubblicazione.

10. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, e può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile purché dello stesso settore merceologico.

11. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

12. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre possono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri.

13. Il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale per la fase transitoria (2018/2020) resta invariato come da disposizioni regionali in vigore.

14. Il medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale e quindi:

- **mercato fino a 100 posteggi:** 4 posteggi di cui 2 nel settore alimentare e 2 nel settore non alimentare;
- **mercato con oltre 100 posteggi:** 6 posteggi di cui 3 nel settore alimentare e 3 nel settore non alimentare.

Articolo 15 – Durata delle concessioni dei posteggi

1. Le concessioni di posteggi sono rilasciate per il periodo previsto dall'art. 3 c. 1 del presente regolamento, da assegnarsi secondo le modalità di cui all'art. 12 sopra citato. Le stesse sono specificatamente richiamate nel bando di gara.

CAPO II

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Articolo 16 - Istituzione dei mercati e dei posteggi isolati

1. Il Comune può determinare l'istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive, nel rispetto dell'art. 8 e dell'art. 15 comma 13 della L.R. 5/2006 e delle direttive in allegato.

2. L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Nella deliberazione devono essere indicati:

- a. L'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
 - b. L'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività e la sua suddivisione interna in posteggi;
 - c. Il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti;
 - d. I servizi igienici, le vie di transito e/o parcheggi,
 - e. Le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo.
4. La deliberazione del Consiglio comunale viene trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia di commercio.

1. Con gli atti di pianificazione sopra indicati:

a) sono approvate le aree mercatali all'aperto, adiacenti ai mercati civici al coperto e ai cimiteri, è individuata l'eventuale denominazione, i periodi o le giornate di svolgimento e i relativi orari; ne è data inoltre specifica rappresentazione planimetrica attraverso ingombri standard-modulari, nell'ottica prioritaria di tutela della funzionalità del mercato, della pubblica e privata incolumità e del perseguimento dell'ordine e del decoro delle aree interessate;

b) con le medesime caratteristiche della lettera a) sono approvate le aree mercatali all'aperto con vocazione tematica e sono istituiti i posteggi isolati.

2. Per ciascun mercato di cui al comma 2, lettera a), la planimetria indica la superficie e la dislocazione dei singoli posteggi e le eventuali tipologie merceologiche. Per i mercati tematici e i posteggi isolati di cui alla lettera b) è individuata la sola area riservata all'attività commerciale prescelta.

3. Le procedure di assegnazione dei singoli posteggi del mercato e di quelli isolati, nonché la durata delle concessioni sono disciplinate dagli articoli 14 e 15.

4. L'Amministrazione comunale favorisce la gestione dei mercati all'aperto di cui al comma 2, lettera a) e lettera b) e dei posteggi isolati di cui alla medesima lettera b) mediante affidamento, con apposito bando, a soggetti terzi, con l'obiettivo di ottimizzare l'organizzazione dello stesso, di

agevolare forme di promozione e di marketing che consentano di qualificare l'offerta commerciale anche in chiave turistica. Il ricorso alla gestione esterna è preceduto da deliberazione di indirizzo della Giunta comunale.

5. Il soggetto gestore è individuato mediante procedura selettiva pubblica; nelle relative procedure selettive possono essere previste premialità a favore delle associazioni di categoria dei commercianti e delle forme associate degli operatori del commercio su area pubblica.

Articolo 17 – Tipologie di mercati

1. I mercati si distinguono in:
 - a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
 - b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
 - c) mercati con periodicità non giornaliera nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
 - d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;
 - e) fiere-mercato specializzate in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante e affini;
 - f) sagre.
2. Nel caso di cui alla precedente lett. e) è consentito lo svolgimento della fiera-mercato nei giorni domenicali e festivi e potranno essere riservati posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico nonché a hobbisti e operatori del proprio ingegno.
3. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari e a quelli di generi non alimentari.
4. La zona adibita ai generi alimentari deve essere dotata di strutture igienicamente idonee.

Articolo 18 - Servizi a supporto del mercato

1. Qualora sia stata predisposta dal Comune a servizio del mercato o altre attività di vendita del commercio su area pubblica, già elencati nei precedenti articoli, la rete di distribuzione dell'energia elettrica, o altri servizi specifici in relazione alle caratteristiche dei singoli posteggi, tutti gli operatori devono sostenere le spese relative a detti servizi e alla loro manutenzione.
2. Gli operatori del settore dovranno pagare al comune anche tutte le spese relative allo smaltimento dei rifiuti e altri servizi erogati dal Comune. Per le modalità di pagamento si rimanda ai Regolamenti Comunali specifici per la materia;

Articolo 19 - Trasferimenti dei mercati o dei posteggi

1. Il trasferimento permanente di tutto il mercato o di una sua parte, come pure di singoli posteggi è soggetto alla medesima procedura prevista per l'istituzione di un nuovo mercato. In tal caso, per quanto possibile, sono assegnati agli operatori posteggi di dimensioni simili a quelle originariamente possedute.
2. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi avviene sulla base della scelta dei concessionari interessati, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
 - b) in caso di parità di punteggio, maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su area pubblica; in caso di società di persone si tiene conto dell'anzianità più favorevole maturata dal socio illimitatamente responsabile;
 - c) in caso di ulteriore parità si procede con estrazione a sorte.
3. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area mercatale per sopravvenute esigenze di fatto o di natura straordinaria, il dirigente del Servizio competente, previa conforme deliberazione di Giunta comunale, provvede al trasferimento temporaneo in altra area fino al ripristino dell'area originaria. Laddove ciò riguardasse singoli posteggi, il dirigente del Servizio competente provvede sentiti gli interessati.

Articolo 20 - Soppressione del mercato o dei posteggi

1. Il Consiglio comunale può disporre, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le organizzazioni dei consumatori, la soppressione di mercati esistenti.
1. Per la soppressione di singoli posteggi, anche isolati, il Consiglio comunale provvede per L'ampliamento dei mercati, il mutamento della periodicità (aumento di frequenza dei giorni di mercato), il trasferimento del mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione/aumento del numero dei posteggi, la modifica delle dimensioni degli stalli, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.
2. La soppressione di un mercato è disposta con deliberazione di Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - b) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli spuntisti, per sei mesi;
 - c) relativamente a posteggi resisi disponibili, in presenza di esigenze di viabilità, sicurezza, igiene e sanità o di generale riordino delle aree coinvolte.
3. Lo spostamento occasionale del giorno di mercato o fiera derivante da esigenze di preminente interesse pubblico viene stabilito con ordinanza del Sindaco, dandone avviso alle associazioni di categoria e agli operatori con congruo anticipo tramite pubblicazione sul sito internet del Comune. Con le stesse modalità potranno essere introdotte modifiche occasionali nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi.
4. Nell'ipotesi in cui il mercato cada in una giornata festiva, la sua edizione potrà essere anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente o posticipata al giorno immediatamente successivo o svolta nella stessa giornata festiva, mediante Ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, a seguito di richiesta firmata da almeno il 50% degli operatori titolari e protocollata almeno 15 giorni prima.
5. Le Deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere trasmesse all'Assessorato Regionale competente in materia di commercio.

Articolo 21 - Numero massimo dei posteggi per operatore

1. per ogni operatore sarà concesso solo un posteggio, al fine di garantire a tutti la possibilità di svolgere la propria attività nel Comune di Decimoputzu.

Articolo 22 – miglitoria- Scambio e rinuncia al posteggio

2. Sono possibili miglitorie di posteggio e scambi tra concessionari, La richiesta dovrà essere però motivata da esigenze ritenute valide e non devono ledere gli interessi di altri concessionari.
3. Le miglitorie e gli scambi sono effettuati su base volontaria e con il consenso degli operatori interessati.
4. L'Ufficio Attività Produttive rende noto annualmente, tramite Bando pubblico, l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione della specializzazione merceologica.
5. Gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglitoria o scambio entro la data indicata nel sopradetto bando. Le domande pervenute prima della data di pubblicazione del bando o successivamente alla sua scadenza non saranno prese in considerazione.
6. Può essere consentito lo scambio di posto consensuale, fra due commercianti dello stesso settore merceologico e dello stesso mercato, previa apposita richiesta, da inviare, con firma congiunta, all'Ufficio Attività Produttive, che provvederà alla variazione delle concessioni dei posteggi, previa verifiche dovute. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità di cui al precedente art. 15.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano nel posteggio assegnato la vendita dei propri prodotti.

8. I posteggi resisi disponibili a seguito di rinuncia da parte del concessionario sono assegnati secondo la relativa graduatoria se ancora in corso di validità, in via subordinata si attinge dalle altre graduatorie, sempre in corso di validità, a partire da quella più datata. In caso di graduatorie scadute e/o di operatori indisponibili o che abbiano perduto i requisiti si procede con un nuovo bando.

9. Prima di procedere alla pubblicazione di un bando per la concessione dei posteggi liberi di un mercato, il responsabile del Servizio competente, previa comunicazione ai concessionari dello stesso mercato, favorisce la possibilità di scelta del posteggio rimasto libero, per il miglioramento della loro attività.

10. In caso vi siano di più richieste per lo stesso posteggio, questo verrà ceduto al concessionario che precede nella originaria graduatoria di assegnazione dei posteggi, a prescindere, in questo caso, se la graduatoria è ancora valida oppure no.

Articolo 23 – posteggi ai precari o spuntisti

1. Ai fini del presente articolo si considera libero e quindi non occupato il posteggio ove l'operatore titolare non si sia presentato nell'orario di inizio attività stabilito per il mercato.

2. Nei mercati in cui sono presenti posteggi liberi vengono assegnati dalla Polizia locale durante la procedura di spunta ferma restando la stessa tipologia merceologica e previo pagamento della tassa occupazione suolo pubblico relativamente al giorno di assegnazione, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica secondo il criterio di priorità del più alto numero di presenze nel mercato e tenendo conto dell'appartenenza dello "spuntista" al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio.

3. I posteggi liberi vengono assegnati prioritariamente alle produzioni regionali, con priorità ai prodotti dell'agroalimentare, e di seguito alle produzioni di artigianato tipico e tradizionale, alle produzioni di carattere prettamente stagionale, e, in ultima analisi, a produzioni regionali la cui tipologia è assente dal mercato.

4. L'assegnazione dei posteggi disponibili ha validità giornaliera.

5. Il precario/spuntista che intende esercitare l'attività di vendita nel mercato di Decimoputzu, dovrà presentarsi il giorno previsto per il mercato stesso, alle ore 8,00, se il titolare di posteggio non è ancora arrivato, questo verrà assegnato allo spuntista. In caso vi siano più persone presenti per il medesimo posteggio si procederà nel seguente modo:

a) maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su area pubblica, in caso di società di persone, si considera la data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che ha conferito l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;

b) in caso di parità di punteggio, varrà, l'anzianità da spuntista accumulata nel Comune di Decimoputzu, oppure l'ordine di arrivo nella giornata.

6. L'operatore precario, quando partecipa alla spunta, fornisce i dati identificativi, suoi o della ditta/società, al soggetto preposto all'assegnazione del posteggio che ne verifica l'inserimento nella relativa graduatoria. La stessa persona non può effettuare la spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta/società.

7. Le presenze sono aggiornate settimanalmente. La mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta la cancellazione delle presenze effettuate.

8. La spunta è effettuata giornalmente, da personale incaricato, nell'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari e iscritti nella relativa graduatoria che, entro tale orario, sono presenti presso il mercato con le strutture idonee alla vendita.

9. L'operatore titolare di un posteggio in un mercato non può partecipare alla spunta per lo stesso mercato.

10. Non è consentito sommare le presenze maturate con più titoli in capo al medesimo soggetto.

11. L'operatore precario che dopo l'assegnazione non esercita l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno e il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.

Articolo 24 – accertamento delle presenze nei posteggi

1. La spunta è l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, si verificano le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio al fine di provvedere, successivamente, all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
2. Gli operatori assegnatari di posteggio o le persone titolate a norma di legge, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro i 15 minuti successivi all'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, in caso contrario sono considerati assenti.
3. Gli operatori precari non possono accedere all'area mercatale prima della conclusione dell'attività di spunta.
4. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione.
5. Gli operatori o i loro collaboratori o i loro dipendenti o associati in partecipazione, nonché gli assegnatari a seguito di spunta, devono rimanere nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvo che l'assenza sia dovuta a comprovate cause di forza maggiore, sono considerati assenti.
6. Se a causa di avversità meteorologiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, i posteggi non occupati superano il 50 per cento dei posteggi assegnati al mercato, gli operatori assenti sono considerati giustificati.

Articolo 25 - circolazione veicolare

1. Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta al traffico veicolare ai sensi del codice della strada, mediante disposizioni espresse con relativa Ordinanza.
2. Gli operatori potranno accedere all'area mercatale in quanto titolari di posteggio o autorizzati come spuntisti dal personale incaricato.

Articolo 26 - Attività con posteggio: stalli di sosta -obblighi e divieti

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica stabilita nel titolo abilitativo e in conformità a quanto l'Amministrazione comunale dispone in merito alle aree commerciali su suolo pubblico individuate con atto di pianificazione.
2. Le dimensioni globali delle aree occupate nei mercati devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.
3. Le corsie di passaggio non potranno essere inferiori a m. 2,50.
4. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punto vendita, nelle aree in cui è consentito.
5. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m. 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.
6. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2,00 misurati nella parte più bassa.
7. Le merci non possono essere appese lateralmente alla tenda in modo tale da impedire la visuale generale del mercato.
8. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nel mercato devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività, salvo eventuali deroghe deliberate dal Consiglio comunale per particolari tipologie di mercati.
9. L'operatore dà prova del titolo abilitativo su richiesta del personale incaricato della vigilanza.
10. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.
11. I prodotti esposti per la vendita indicano in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
12. È vietato occupare uno spazio maggiore di quello concesso.
13. È vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.

14. È vietato posizionare la merce per terra, fatto salvo che per la vendita di fiori, piante e prodotti a essi accessori e complementari, in questi casi comunque nei limiti dello spazio concesso.
15. Se vengono messi in vendita prodotti usati, l'operatore indica gli stessi con appositi cartelli visibili al pubblico, di misura non inferiore a 50 per 70 centimetri e li tiene in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita sono sottoposti a processo di sanificazione, fatto di cui, a richiesta degli organi di vigilanza, l'operatore dà prova.
16. È vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.
17. È vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi. La cottura di caldarroste, mandorle, popcorn, frittelle, patatine, la produzione di zucchero filato e la preparazione di cibi cotti in genere è consentita solo nei siti e con le modalità previste da apposita autorizzazione.
18. La copertura dei banchi del mercato è obbligatoria. Le tende e analoghe coperture dei banchi sono collocate in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia per gli altri operatori e per la clientela e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura non può sporgere più di un metro dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non può invadere il posteggio attiguo.
19. Il "fronte di vendita" del posteggio è il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio del mercato; l'operatore può organizzare la vendita sugli altri lati riducendo la propria struttura di vendita in modo da creare lo spazio per l'accesso del pubblico nell'ambito della propria area autorizzata; in ogni caso non può essere creato intralcio agli operatori confinanti. L'area di vendita non può in ogni caso essere organizzata in modo da incentivare il passaggio del pubblico su aiuole o aree verdi.
20. È vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
21. È vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
22. È comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
23. L'operatore mantiene pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata.
24. L'operatore rispetta gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività (orario di inizio e fine vendita). Al termine dell'orario di vendita gli operatori ripristinano l'area mercatale sgomberando il posteggio, pulendolo e smaltendo i rifiuti, in base alle disposizioni impartite per la raccolta e il conferimento in forma differenziata dei rifiuti.
25. L'operatore rispetta le eventuali condizioni particolari previste dagli atti di pianificazione commerciale vigenti e dalla specifica concessione a cui è sottoposto l'esercizio del commercio su posteggio, anche ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
26. L'operatore ha cura dell'area oggetto di concessione e dell'eventuale arredo ivi presente e in generale cura la perfetta conservazione della sede stradale e dell'arredo urbano, rispondendo personalmente degli eventuali danni causati.

CAPO III

FIERE- FIERE MERCATO- MERCATI AGRICOLI

Articolo 27 - Definizione e tipologie

1. Per fiere o sagre locali si intendono le manifestazioni che si svolgono in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali, sportivi, folcloristici, tradizionali locali, che si svolgono sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
2. Le caratteristiche tipologiche delle fiere sono determinate con deliberazione della Giunta regionale che detta i criteri per l'attribuzione della qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale alle manifestazioni fieristiche, per l'idoneità dei quartieri fieristici e per i sistemi di rilevazione e certificazione.
3. Il titolo all'esercizio del commercio su area pubblica abilita anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono in ambito regionale e nazionale.

Articolo 28 - Istituzione delle fiere

1. Le aree del territorio comunale in cui possono essere svolte le fiere sono individuate dal Consiglio comunale nei relativi atti di pianificazione.
2. Le fiere da attuare nelle aree predette sono individuate con deliberazione della Giunta comunale la quale, all'interno di apposite schede, ne disciplina le caratteristiche peculiari tra cui: a) ubicazione e denominazione;
b) periodo di svolgimento;
c) numero complessivo dei posteggi e superficie;
d) eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
e) eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
f) eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico e ambientale.
3. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche.
4. La gestione delle fiere può essere affidata a soggetti terzi, previa procedura di valutazione comparativa a seguito di avviso nella quale può essere prevista una premialità a favore delle associazioni di categoria dei commercianti.

Articolo 29 - Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi sono ricercate soluzioni che, nei limiti del possibile, consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse caratteristiche e dimensioni.
2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio comunale. Il trasferimento di singoli posteggi all'interno della stessa fiera, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, è disposto dal dirigente del Servizio competente.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il dirigente del Servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e previa deliberazione di Giunta comunale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutta o parte della fiera.

Articolo 30 - Concessione dei posteggi

1. L'Ufficio Attività Produttive provvede all'assegnazione temporanea di posteggi per il commercio su area pubblica nelle strade, piazze limitrofe o prospicienti l'area interessata dagli eventi stessi, subordinatamente al parere favorevole della Polizia Locale in merito agli aspetti della circolazione stradale e al numero di concessioni assegnabili.
2. Per partecipare gli operatori devono:
 - essere in possesso di Autorizzazione di commercio su aree pubbliche previste per legge;

- presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione.
- 3. Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini saranno ammessi a partecipare dopo l'esaurimento della graduatoria.
- 4. La priorità nella graduatoria di ammissione è data dal maggior numero di presenze. Possono essere privilegiate le produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare.
- 5. La dove l'area lo consenta, possono partecipare, oltre agli operatori già autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche gli imprenditori agricoli e i soggetti che non esercitano l'attività commerciale ma vendono opere dell'ingegno, realizzazioni hobbistiche o altri beni in modo del tutto sporadico ed occasionale.
- 6. La presenza effettiva in una festa o sagra locale è riconosciuta solo a condizione che l'operatore abbia ritirato la concessione e pagato i relativi tributi.
- 7. La concessione per la fiera costituisce ramo d'azienda valevole in ciascun anno solare esclusivamente per i giorni di durata dell'evento, esclusivamente nel posteggio assegnato.
- 8. Prima di procedere al rilascio della concessione per i posteggi liberi è attribuita ai titolari dei posteggi della fiera la possibilità di miglioria ovvero la possibilità di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi secondo le modalità di cui all'articolo 22.
- 9. L'assenza del titolare, fatti salvi i casi di assenza giustificata per malattia o gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.

Articolo 31 - Domanda di partecipazione

1. Se alla fiera si rendono disponibili, anche temporaneamente, più posteggi, l'Amministrazione può assegnarli a titolo precario dandone notizia con apposito avviso pubblico, da pubblicarsi almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera. Non possono essere assegnati a operatori precari i posteggi temporaneamente non occupati nei quali risultino installate delle strutture di vendita.
2. Gli operatori interessati a partecipare alle fiere a titolo precario, in quanto non titolari di posteggio nella medesima fiera, aderiscono all'avviso presentando apposita istanza contenente i dati identificativi dell'azienda con la quale intendono partecipare e il titolo abilitativo a esercitare il commercio su area pubblica (attività di tipo A o di tipo B). L'istanza è presentata secondo i tempi e le modalità riportate nel medesimo avviso.
3. Il Comune sulla base delle domande pervenute nei termini redige una graduatoria per tipologia merceologica per l'assegnazione dei posteggi liberi per l'edizione della fiera per la quale è stata presentata domanda.
4. La graduatoria è redatta secondo i seguenti criteri di priorità a cui l'apposito avviso pubblico attribuisce i relativi punteggi:
 - a) maggior numero di presenze effettive alla fiera;
 - b) maggior anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone si tiene conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che ha conferito l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che lo stesso il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;
 - c) altri criteri stabiliti dall'avviso.
5. Le graduatorie, redatte distintamente per tipologia merceologica, sono pubblicate sul sito del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera.
6. In via prioritaria, prima della pubblicazione di appositi avvisi per l'assegnazione di posteggi temporaneamente disponibili, l'Amministrazione attinge dalla graduatoria della fiera consultando gli operatori secondo l'ordine di posizionamento nella medesima.

Articolo 32 - Subingresso/voltura

1. In caso di subingresso nel titolo abilitativo, l'operatore che ha acquisito il ramo d'azienda relativo a un posteggio inserito in una fiera, presenta domanda di voltura al Comune. Al subentrante è rilasciata la concessione avente la medesima scadenza di quella del cedente.

2. Il subingresso nella concessione è accordato se il subentrante è in possesso di tutti i requisiti morali e professionali previsti all'articolo 3, oltre che di tutti i requisiti ulteriori eventualmente previsti nelle procedure selettive con cui il cedente fu individuato e qualora non residuino in capo a quest'ultimo debiti nei confronti dell'amministrazione comunale inerenti l'attività ceduta.

Articolo 33 - Presenze

1. L'operatore assegnatario di posteggio, o suo il dipendente o collaboratore o gli associati in partecipazione, sono tenuti a essere presenti nel posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; in caso contrario sono considerati assenti e il posteggio è assegnato agli operatori non concessionari, purché inseriti nella graduatoria della fiera.
2. La permanenza dell'operatore presso il posteggio assegnato è obbligatoria per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente.
3. Se per una fiera è stabilito l'obbligo di installare le strutture di vendita prima del suo inizio e di non rimuoverle fino alla fine, il mancato e non motivato rispetto di tale norma viene considerato assenza ingiustificata alla fiera stessa
4. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse miglitorie.

Articolo 34 – istituzione di Fiere mercato (oggetti usati, anticherie, opere d'arte, collezionismo, hobbismo e affini)

1. Le fiere mercato specializzate in oggetti usati, anticherie, opere d'arte, collezionismo, hobbismo e affini sono manifestazioni rivolte a soggetti non imprenditori di cui all'art. 2 lettera h) del D.lgs 114/98 e pertanto non sono disciplinate dalla Legge.
2. Sono previsti, di norma, con deliberazione della Giunta Comunale.
3. In caso di circostanze che richiedano una certa celerità, per mercatini e le fiere specializzate che si svolgono una tantum, è possibile procedere con determinazione del Responsabile del servizio competente.
4. Possono essere altresì organizzati e gestiti da Enti e Associazioni. In questo caso il Comune rilascia la concessione temporanea di suolo pubblico complessivo per lo svolgimento delle manifestazioni al soggetto organizzatore.

Articolo 35. Soggetti ammessi alla vendita

1. La partecipazione è consentita a coloro che dichiarano di esporre per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le pubblicazioni di natura scientifica od informatica, realizzate anche mediante supporto informatico.

Articolo 36 – Modalità di partecipazione

1. Per la partecipazione alle fiere e mercati specializzati, l'operatore non professionale deve presentare all'Amministrazione Comunale un'apposita dichiarazione con la quale afferma di non essere un imprenditore e che gli oggetti esposti per la vendita sono opera del proprio ingegno e che il commercio di oggetti usati e anticherie sono di modico valore. L'assegnazione dei posteggi agli hobbisti non crea in capo all'operatore nessuna priorità per una eventuale assegnazione successiva.

Articolo 37 – Imprenditori agricoli

1. Ai sensi del D. Lgs. 18.5.2001 n. 228 e ss.mm.ii. per effettuare la vendita al dettaglio su area pubblica il produttore agricolo deve essere iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e segg. del codice civile come imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 1 e s.m.i.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante o su posteggio fisso è soggetta alla presentazione della DUA.

3. Agli imprenditori agricoli è riservato, previa procedura di gara, un numero di posteggi non inferiore al 30% dei posteggi totali di ogni singolo mercato di nuova istituzione e il 30% dei posteggi disponibili nei mercati già esistenti. Sono, inoltre, assegnati giornalmente agli imprenditori agricoli il 30% dei posteggi liberi, laddove esistenti.

4. Gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e leggibile, mediante l'uso di cartelli o altra modalità, se l'origine dei prodotti è "di produzione propria", "di produzione di altra azienda agricola", "di produzione commerciale" oppure trattasi di "prodotti di propria produzione trasformati" nel caso di prodotti ottenuti tramite la trasformazione dei propri prodotti agricoli e zootecnici.

Articolo. 38 – Istituzione mercati agricoli

1. I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta.

2. Le richieste di autorizzazione complete di ogni loro parte, trascorsi inutilmente 60gg dalla presentazione, si intendono accolte.

3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata.

4. Il mercato può essere gestito dalle Associazioni di Categoria, o da Enti e Organizzazioni che rappresentano le imprese agricole, preposte alla valorizzazione dell'agricoltura come risorsa economica, umana ed ambientale.

5. L'Amministrazione comunale può stipulare una convenzione con il soggetto organizzatore.

6. Il mercato agricolo ha, come finalità, la promozione della vendita di prodotti primari esercitata dal produttore direttamente al consumatore finale, comunque in un'ottica di limitatezza territoriale, identificata con il concetto della "vendita a chilometri zero". Unitamente alle finalità di carattere economico, il mercato agricolo interpreta altresì finalità legate all'educazione alimentare al valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia tipiche di un dato territorio.

In particolare, vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

- a) favorire lo sviluppo della produzione agricola;
- b) sviluppare la conoscenza della cultura agricola attraverso iniziative che coinvolgano la cittadinanza;
- c) tutelare l'ambiente tramite l'incentivazione della vendita di prodotti ottenuti con lavorazioni conservative e non intensive legate al mondo agricolo locale;
- d) favorire un mercato basato su giusto rapporto qualità – prezzo;
- e) assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo.

Articolo 39 – Soggetti ammessi alla vendita agricola

1. Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 228/2001, ovvero chi esercita una fra le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Si intendono comunque annesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

3. Ai sensi della normativa vigente, gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita diretta nell'ambito dei mercati agricoli devono ottemperare a quanto prescritto dall'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001. L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno dei mercati agricoli non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

4. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo dell'Amministrazione comunale che accerta il rispetto dei regolamenti in materia nonché delle disposizioni normative e, in caso di violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione al mercato.

5. Da un punto di vista igienico sanitario, alla vendita dei prodotti agricoli alimentari su area pubblica si applica la normativa igienico sanitaria al pari di ogni altra tipologia di vendita al dettaglio.

Articolo 40 – Modalità di partecipazione vendita agricola

1. Il soggetto avente i requisiti richiesti deve presentare apposita richiesta di partecipazione al soggetto gestore del mercato.

Se il mercato è gestito direttamente, la domanda dovrà essere presentata al competente Ufficio Attività Produttive secondo il Bando pubblico approvato con specifica deliberazione dall'Amministrazione Comunale.

2. Nella domanda il richiedente l'assegnazione del posteggio, oltre ad indicare le generalità, deve:

a) dichiarare di essere iscritto nel registro delle imprese come produttore agricolo e di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 228/2001;

b) fornire l'elenco dei prodotti che intende porre in vendita, anche in relazione alla stagionalità di produzione degli stessi, insieme alla eventuale dichiarazione per la quale tutti i prodotti in questione sono di propria produzione;

c) indicare il periodo temporale di partecipazione (stagionale o annuale), anche attraverso sostituti appositamente nominati ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, con l'individuazione di eventuali periodi di assenza.

3. L'attività di vendita diretta all'interno dei mercati agricoli è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

4. All'interno dei mercati agricoli è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienicosanitarie.

5. All'interno dei mercati agricoli possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

TITOLO III COMMERCIO SU POSTEGGI OCCASIONALI CAPO I MANIFESTAZIONI RICORRENTI O CALENDARIZZATE

Articolo 41 - Definizione

1. Per manifestazione ricorrente o calendarizzata si intende la manifestazione ripetitiva, cioè prevista che non rientra nell'ambito delle fiere, in cui è prevista la presenza, in alcuni giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

2. Tali manifestazioni rientrano nelle seguenti categorie:

a) eventi sportivi per varie discipline;

b) eventi organizzati direttamente dal Comune di Decimoputzu;

c) feste e manifestazioni ricorrenti nei casi in cui siano già contemplate specifiche aree per l'esercizio del commercio su area pubblica e sempre che le stesse non siano in contrasto con i piani di sicurezza da adottare.

3. L'elenco delle specifiche ricorrenze rientranti fra le manifestazioni calendarizzate è approvato con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 42 – modalità di partecipazione

1. Gli operatori interessati a partecipare alle manifestazioni di cui all'articolo precedente, possono presentare apposita istanza per l'esercizio del commercio su area pubblica, ai sensi della L.R. n.3/2008 istitutiva del SUAP, poi divenuto SUAPE. L'autocertificazione DUAP dovrà essere inviata alla pec istituzionale del Comune non oltre i 60 giorni antecedenti la data dell'evento.

2. In base alla tipologia di attività, si dovrà allegare la seguente documentazione:

a) indicazione degli estremi dell'autorizzazione/DUA al commercio su area pubblica posseduta e/o l'indicazione relativa all'appartenenza a una delle categorie professionali di cui all'art.4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114: produttori agricoli, artigiani, hobbisti e operatori del proprio ingegno;

b) autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, o eventuali successive modifiche e/o integrazioni, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

c) tipologia merceologica di vendita;

d) struttura mediante la quale si esercita la vendita e, in caso di automezzo, l'indicazione della targa;

e) metri quadrati di suolo pubblico richiesti i quali, nell'ipotesi in cui la vendita avvenga mediante automezzo, devono essere individuati avendo cura di riportare l'ingombro complessivo dell'automezzo con i portelloni aperti;

f) estremi della DIA sanitaria;

g) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e numero telefonico;

h) estremi del permesso di soggiorno, per gli utenti interessati.

3. La mancanza degli elementi di cui al comma 2 l'istanza è sanabile ma, ai fini del rispetto del termine iniziale e finale di presentazione della stessa, fa fede la data dell'ultima integrazione.

4. Sulla base delle domande pervenute nei termini è redatta la graduatoria provvisoria per l'assegnazione dei posteggi previsti per l'edizione della manifestazione.

5. Per la redazione della graduatoria si tiene conto, in via prioritaria, del criterio del numero di presenze relative all'evento maturate nelle ultime 5 annualità da ciascun concorrente e, in caso di parità l'ordine verrà determinato mediante sorteggio.

6. La graduatoria provvisoria, è pubblicata sul sito del Comune per 15 giorni.

7. Entro i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso in opposizione al Servizio competente, che lo valuta.

Art. 43 - Graduatoria e assegnazione posteggi

1. Decorso i termini per la presentazione del ricorso in opposizione, almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'evento è pubblicata la graduatoria definitiva unitamente alla planimetria degli stalli.

2. L'assegnazione dei posteggi, secondo l'ordine della graduatoria definitiva, avviene a cura del Servizio competente. È facoltà del Servizio competente prendere in considerazione le istanze in eccesso e quelle pervenute fuori termine, in caso di posteggi resisi disponibili successivamente alla prima assegnazione.

3. Per eventuali rinunce trova applicazione il successivo art. 49.

Articolo 44- Concessione per la manifestazione

1. La concessione del posteggio ha valenza temporanea esclusivamente per i giorni di durata dell'evento dell'edizione annuale di riferimento e per gli orari predefiniti.

2. Ciascun operatore, nell'ambito della stessa manifestazione, può essere titolare di un solo posteggio salvo che, dopo aver soddisfatto tutte le istanze ammissibili, ivi comprese anche quelle eventualmente pervenute fuori termine, vi siano ulteriori posteggi disponibili.

3. Per le manifestazioni di durata superiore alle tre giornate l'assenza ingiustificata per tre volte complessive comporta l'impossibilità di maturare l'anno di anzianità.
4. Per le manifestazioni di durata inferiore ai tre giorni l'assenza non giustificata anche di un solo giorno comporta l'impossibilità di maturare l'anno di anzianità.
5. Sono giustificate le assenze per malattia debitamente certificata, quelle per gravidanza, anch'esse debitamente certificate e quelle connesse all'impossibilità documentata e non superabile di utilizzo del mezzo dichiarato all'atto dell'istanza.
- 6.

Articolo 45 - Concessione pluriennale

1. Nel caso di eventi di particolare rilevanza, di natura identitaria e/o fortemente consolidati nel tempo, la procedura di cui agli articoli 35, 36 e 37 può essere sostituita, previa delibera di indirizzo della Giunta comunale, dal rilascio di concessioni pluriennali, di durata non superiore a cinque edizioni consecutive del medesimo evento, valide solo per l'evento specifico e per i giorni di svolgimento dello stesso.

CAPO II MANIFESTAZIONI SALTUARIE

Articolo 46 - Definizione

Per manifestazione saltuaria si intende la manifestazione a carattere non ripetitivo, di natura culturale, sportiva, di spettacolo. La tipologia di attività da esercitarsi sono le seguenti:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali: attività di bar paninoteca, dolciumi
- che possono essere somministrati, cioè venduti ai clienti che li consumano sul posto o venduti ai clienti, per essere consumati altrove.

Sono concesse anche le vendite di prodotti non alimentari, nel limite dello spazio previsto.

La richiesta di posteggio deve essere presentata al Comune di Decimoputzu, almeno 30 giorni prima dell'evento previsto. L'ufficio competente controllerà la documentazione prevista dal SUAPE, l'avvenuto pagamento del suolo pubblico e la presentazione delle marche da bollo, (o in maniera diretta o mediante dichiarazione sostitutiva per marca da bollo, prevista dall'art. 47 del D.lgs. 445/2000.

La deliberazione di cui al comma precedente non è necessaria per gli eventi da realizzarsi in aree appositamente attrezzate, se al loro interno o in prossimità risulta individuato anche uno specifico spazio per l'esercizio del commercio su area pubblica e sempre che tale attività non risulti espressamente vietata dagli specifici piani di emergenza predisposti per l'evento.

Articolo 47 - modalità di partecipazione e graduatoria

1. Gli operatori interessati a partecipare presentano apposita istanza, in regola con l'imposta di bollo, mediante posta elettronica certificata, non oltre 30 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'evento; nell'istanza, devono essere riportati tutti i dati di cui al precedente articolo 42, compresi i dati anagrafici, recapiti telefonici e pec.
2. La mancanza degli elementi di cui alla comma 1, non è sanabile nella parte che riguarda la mancata annotazione dei dati anagrafici, e recapiti telefonici pec e mancanza del bollo. Per tutti gli altri elementi di cui al comma 2 dello stesso articolo l'istanza è sanabile ma, ai fini del rispetto del termine iniziale e finale di presentazione della stessa, fa fede la data dell'ultima integrazione.
3. Ogni istanza contiene una sola richiesta di concessione di suolo pubblico per un sito relativo a una singola e specifica manifestazione straordinaria. Se per qualunque ragione l'evento previsto non si svolge nel giorno stabilito e viene posticipato ad altra data, l'istanza è considerata valida relativamente al luogo e alla data del medesimo evento riprogrammato.

4. Ciascun operatore, nell'ambito della stessa manifestazione, può essere titolare di un solo posteggio salvo che, dopo aver soddisfatto tutte le istanze ammissibili, ivi comprese quelle eventualmente pervenute fuori termine, vi siano ulteriori posteggi disponibili.
5. Sulla base delle domande pervenute nei termini e dichiarate ammissibili, almeno dieci giorni prima della realizzazione dell'evento, è redatta, mediante sorteggio, e pubblicata la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei posteggi previsti per la manifestazione.
6. È facoltà del Servizio competente prendere in considerazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le istanze pervenute fuori termine in caso di posteggi disponibili.

Articolo 48 - Assegnazioni dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi, numerati in ordine crescente, dalla collocazione più congeniale all'evento a quella meno appetibile, secondo l'esperienza maturata dall'ufficio negli anni, è effettuata secondo l'ordine della graduatoria: al primo classificato è assegnato il posteggio n.1, al secondo il n. 2 e così a seguire. Se, per specifiche caratteristiche dell'organizzazione dell'evento l'area abitualmente concessa non è, in tutto o in parte, utilizzabile viene individuata, ove possibile, un'area alternativa e predisposta una apposita planimetria; in tal caso i posteggi sono assegnati mediante scelta da parte degli operatori convocati secondo l'ordine di graduatoria.
2. Se al termine della procedura risulteranno posteggi disponibili gli stessi si ripartiscono fra gli operatori secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza dei posti residui.

Art. 49 - Rinuncia alla concessione

1. L'operatore che, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'evento, mediante comunicazione trasmessa con posta elettronica certificata, rinuncia alla concessione, è cancellato dalla graduatoria definitiva e non è tenuto al pagamento degli oneri di occupazione di suolo pubblico.
2. A seguito della rinuncia, il Servizio competente valuta se procedere all'assegnazione del posteggio resosi disponibile all'operatore che segue in graduatoria quello rinunciatario; in caso di graduatoria esaurita possono essere prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine.
3. In caso di manifestazioni articolate in più giornate, nei termini di cui al comma 1 e sempre che ricorrano giustificati motivi, è ammesso lo scambio di un operatore con altro operatore avente la medesima postazione in una delle altre giornate.
4. La concessione del posteggio ha valenza temporanea esclusivamente per i giorni di durata dell'evento e secondo gli orari predefiniti.
5. Ciascun operatore, nell'ambito della stessa manifestazione, può essere titolare di non più di un posteggio nella medesima giornata dell'evento.

CAPO III MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

Articolo 50 - Definizione e regole

1. Per manifestazione straordinaria si intende l'evento su suolo pubblico, organizzato anche da terzi previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione comunale.
2. La manifestazione può essere disposta dall'Amministrazione comunale mediante specifico bando che ne disciplina le condizioni di realizzazione e di gestione o presentata alla stessa da un organizzatore terzo mediante uno specifico progetto, con indicazione delle finalità, della planimetria dell'area interessata e individuazione degli stalli nonché degli operatori economici coinvolti, ai fini dell'approvazione e della relativa concessione di suolo.
3. Alle manifestazioni straordinarie organizzate da terzi si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel vigente regolamento per le manifestazioni saltuarie previste al CAPO II.

TITOLO IV COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

CAPO I COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 51 - Titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio in forma itinerante è acquisito dall'operatore economico in possesso dei requisiti e secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
2. Uno stesso soggetto non può acquisire più di un titolo abilitativo, salvo il caso di subingresso.
3. L'operatore in possesso di titolo abilitativo per l'esercizio del commercio in forma itinerante che si trasferisce nel Comune di Decimoputzu deve comunicare il cambiamento di residenza al Servizio competente entro 30 giorni.
4. L'operatore comunica entro trenta giorni le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 56 comma 2, del presente regolamento.
5. Nel caso di operatore irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi della normativa vigente, è adottata la decadenza per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge.

Articolo 52 -Svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. Il commercio in forma itinerante (attività di tipo B), è svolto su qualsiasi area pubblica, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo comma 2 e dall'art. 47, in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso. Il commercio in forma itinerante è svolto con qualsiasi mezzo, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce; l'attrezzatura di vendita e i prodotti non sono posti a contatto con il terreno, la merce non è esposta su banchi collocati a terra e sono rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore e comunque fino ad un massimo di due ore nello stesso posto con obbligo di spostamento di almeno 250 metri al termine delle due ore predette e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. La permanenza su una porzione di area pubblica oltre le due ore configura l'esercizio di un'attività di tipo "A" in carenza del prescritto titolo abilitativo e concessorio.

Articolo 53 – Street food

- 1 E' consentita l'attività di commercio itinerante cosiddetto "Street food" nelle aree individuate dalla Giunta Comunale, in caso vi siano richieste in tal senso.
- 2 Le attività potranno essere esercitate per un numero massimo di due soggetti appositamente autorizzati, individuati fra coloro che sono in possesso di autorizzazione al commercio itinerante su area pubblica di "tipo B", mediante procedura selettiva sulla base di un pubblico avviso contenente, fra l'altro, i criteri di selezione, le ipotesi di inadempimento e le relative sanzioni le quali, nei casi più gravi e nei casi di recidiva, possono comportare la sospensione ovvero la revoca dell'autorizzazione rilasciata.
- 3 La relativa autorizzazione avrà la durata solo da giugno a settembre, è personale, incedibile ed è connessa esclusivamente al mezzo proposto in sede di avviso. Ogni soggetto può essere autorizzato per un solo mezzo, inoltre:
 - c è esercitata mediante l'impiego di mezzi non eccedenti, in esercizio, le seguenti dimensioni: lunghezza 4,40 mt, larghezza 2,70 mt e aventi propulsione preferibilmente elettrica, con pedalata semplice e/o assistita (EPAC - *Electric pedal assisted cycle*), ovvero con motore Diesel a basso impatto (standard minimo: "Diesel euro 4"). Nel caso di pedalata assistita, la propulsione umana può essere integrata unicamente con la propulsione elettrica;
 - d è svolta per un periodo massimo di 2 ore giornaliere continuative non ripetibile nella medesima area e/o nella medesima giornata;
 - e riguarda unicamente prodotti alimentari oggetto dell'istanza di partecipazione all'avviso pubblico fra i quali rientrano i soli prodotti freschi, idonei al consumo immediato, con preferenza per i prodotti locali, della tradizione e della cultura italiana, sarda e del territorio di Decimoputzu, in

particolare, prodotti e materie prime DOP (Denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), STG (specialità tradizionale garantita) individuati ai sensi della vigente disciplina dell'Unione europea. A tal fine, il provvedimento di autorizzazione riporta i prodotti esitabili;

f) è consentita unicamente mediante utilizzo di recipienti, contenitori, piatti, posate e qualsivoglia ulteriore supporto e strumento compostabili, biodegradabili e/o riciclabili con la sola esclusione del vetro.

4) La Giunta Comunale e gli uffici competenti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, individuano, le aree ove si potrà svolgere tale attività.

Articolo 54 – Divieti

1. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 10 è vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, dell'attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti al mercato o ai posteggi isolati o a una fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di 300 metri dal posteggio più vicino.

2. Divieti specifici al commercio in forma itinerante discendono dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione. Per ragioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale non è consentito esercitare l'attività commerciale anche nelle seguenti aree:

a) nelle aree pedonali, qualora l'operatore si avvalga di un mezzo di trasporto alla vendita; b) nei parcheggi;

c) in corrispondenza di incroci e più in generale ovunque vi sia accertata anche la sola potenzialità di creare intralcio alla circolazione stradale e al transito pedonale;

d) nelle strade e piazze interessate da lavori o da cantieri;

e) nelle aree concesse per manifestazioni e cortei;

f) in qualsiasi area, in presenza di motivi di ordine pubblico o di viabilità.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili e nelle more di una regolamentazione specifica, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO

CAPO I SANZIONI

Articolo 55 - Sospensione del titolo abilitativo

1. In caso di accertate gravi violazioni o di recidiva nella violazione delle norme dei settori di cui al presente regolamento e alle norme in vigore, Il Responsabile del Servizio competente dispone, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e ai sensi della L.R. n. 5/2006 art. 17 c. 4, salvo che non comporti responsabilità penali, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per gli operatori del settore, su posteggio e itineranti, muniti di titolo abilitativo, per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.

2. per particolare gravità si intende:

a) il commercio di prodotti contraffatti adulterati ecc.;

b) il commercio di prodotti non conformi alla normativa posta a tutela del consumatore;

c) il mancato pagamento dei servizi inerenti il mercato, le tariffe COSAP e gli altri oneri e contributi dovuti all'Amministrazione Comunale;

d) le violazioni in materia contributiva;

e) il mancato adempimento a un ordine dell'autorità amministrativa;

f) le gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;

- g) il doloso danneggiamento della sede stradale, del manto erboso, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
 - h) le violazioni del testo unico sull'immigrazione;
 - i) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
 - j) il mancato rispetto delle norme in materia di raccolta, conferimento e differenziazione dei rifiuti;
 - k) la violazione delle disposizioni relative alle aree vietate al commercio su area pubblica di cui agli articoli 10 e 47.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nel caso di accertata irregolarità contributiva, la sospensione del titolo perdura sino al momento della comunicazione della regolarizzazione della posizione contributiva.
5. Nei confronti dei titolari di posteggio che siano inadempienti nel pagamento del canone di concessione o di una quota relativa ai costi di forniture dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 18 del presente Regolamento è disposta la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della situazione debitoria e comunque per un periodo massimo di sei mesi oltre il quale è avviato il procedimento di decadenza.
6. È vietato inoltre :
- a) Svolgere l'attività di vendita al di fuori dei posteggi o in modo difforme dalle prescrizioni per la forma itinerante, equivale al mancato possesso dell'autorizzazione stessa.
 - b) Per l'esercizio abusivo dell'attività è ordinata l'immediata sospensione dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci (l'esercizio in assenza di autorizzazione costituisce violazione del D.lgs 114/98 e della Legge Regionale 5/2006: ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n.5 /2006 è disposto il sequestro delle merci e delle attrezzature)
 - c) La mancata occupazione del posteggio viene sanzionata con un importo pari a quanto versato per il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 56 – Sanzioni pecuniarie

1. In materia di sanzioni pecuniarie si applica la disciplina di cui alla L.R. 18 maggio 2006, n. 5 e ai relativi provvedimenti di attuazione e, per le parti non contrastanti, la disciplina di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non disciplinate dalla L.R. 18 maggio 2006, n. 5, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114, o da altre specifiche norme, è punita con la sanzione amministrativa di euro 250,00, come pagamento in misura ridotta, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo vengono comminate dal Servizio Polizia Locale a seguito di accertamento della violazione da parte di personale appartenente ai Servizi.

Articolo 57 – Violazione della concessione

1. Chiunque esercita il commercio su area pubblica in violazione delle disposizioni appositamente imposte con la concessione del posteggio, fermo restando quanto previsto nel Regolamento comunale in materia di canone di occupazione di suolo, è punito con le sanzioni di cui ai commi seguenti.
2. La violazione rientrante nella tipologia dell'occupazione in eccedenza rispetto alla superficie del posteggio comporta la sanzione della sospensione della concessione di suolo, con conseguente impossibilità di esercizio dell'attività in sede fissa per la medesima durata della sospensione, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, così graduata:
- a) per estensioni non superiori al 15% rispetto al limite assegnato:
 - Quattro giorni di sospensione più la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285:
 - 3. per estensioni non superiori rispetto al 30% del limite assegnato:
 - a) 8 giorni di sospensione più la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ;

4. per estensioni superiori rispetto al 30% del limite assegnato:
 - trenta giorni di sospensione più la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
5. La violazione rientrante nella tipologia del superamento dei limiti orari per l'esercizio dell'attività di vendita indicati in concessione comporta la sanzione della sospensione della concessione, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, per un periodo di dieci giorni.
6. L'effettuazione di attività differenti da quelle per cui la concessione è stata rilasciata e/o il posizionamento o mantenimento delle attrezzature oltre l'orario di vendita e/o il mancato rispetto delle disposizioni in materia di raccolta e differenziazione dei rifiuti e/o la violazione di prescrizioni espressamente definite gravi nell'atto di concessione comportano la sanzione della sospensione della concessione per trenta giorni, con conseguente obbligo di immediata sospensione dell'attività nel posteggio concesso.
3. In caso di recidiva per le violazioni di cui ai commi 2,3,4,5, e 6 la sospensione dell'attività sarà di 30 giorni.
4. Per qualunque altra violazione di obblighi o doveri gravanti sul concessionario, non disciplinata dai precedenti commi, si applica la sanzione della sospensione secondo il comma 2, lettera a), del presente articolo.
5. Nei casi di violazione contestuale di più disposizioni che comporterebbero differenti sanzioni ai sensi dei commi e delle lettere precedenti, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave incrementata del 10% con arrotondamento del valore all'unità superiore.
6. Il cumulo di oltre 40 giornate di sospensione nell'arco di 24 mesi, indipendentemente dalla tipologia delle violazioni commesse, comporta la decadenza della concessione.
7. Ai soggetti che hanno subito la sanzione della decadenza della concessione a seguito di reiterate violazioni della concessione non è consentita la partecipazione ai bandi per l'ottenimento di un nuovo posteggio per i 18 mesi successivi alla data di irrogazione della sanzione.
8. Le sanzioni di cui al presente articolo, pur potendo trarre origine da violazioni accertate da qualunque autorità preposta alla vigilanza e al controllo, sono indipendenti dalle prime e hanno corso autonomo rispetto a queste, indipendentemente dall'esito amministrativo o giudiziale delle stesse.
9. La sanzione consistente nella sospensione della concessione non è frazionata e non fa venire meno l'obbligo del pagamento del canone anche nel periodo di sospensione.
10. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano, per il loro eventuale tempo residuo, anche ai casi di subingresso nella titolarità dell'attività sanzionata o di cessazione della stessa e di contemporaneo avvio di un nuova attività nel posteggio in cui era insediata quella cessata.
11. È sempre fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 633 del codice penale, all'articolo 3, comma 16 della Legge 94 del 2009 e ai differenti regolamenti comunali o di altri Enti.
- 12.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 58 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sarà immediatamente eseguibile.
2. Per quanto riguarda il Piano del commercio su aree pubbliche, questo dovrà individuare le singole aree destinate a tale scopo, complete delle relative planimetrie, le stesse potranno essere modificate a cura dell'Amministrazione comunale, mediante delibera di Giunta.
3. Al presente regolamento dovranno essere allegate le planimetrie dell'area individuata dall'Amministrazione comunale, per lo svolgimento del mercato, con gli stalli di sosta numerati.
4. Per quanto non espressamente normato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni, Nazionali, Regionali in materia.